



Regolamento per l'uso del sistema GS1

Associazione GS1 Svizzera

Art. 1 Partecipazione

Tutte le persone giuridiche con sede in Svizzera e nel Liechtenstein possono richiedere il diritto di utilizzare il sistema GS1.

L'iscrizione si effettua per iscritto utilizzando un modulo di richiesta. Tale modulo è scaricabile dal sito web www.gs1.ch. Presentando la richiesta il richiedente accetta lo statuto, le Condizioni generali di vendita ed il Regolamento per l'uso del sistema GS1 della GS1 Svizzera (qui di seguito denominata «GS1»).

In merito all'assegnazione del diritto di utilizzare il sistema GS1 decide la GS1.

Se la richiesta viene accolta, il richiedente riceve un prefisso aziendale GS1 o, all'occorrenza, più prefissi aziendali. Dopo aver accolto la richiesta la GS1 invia al richiedente una conferma della sua iscrizione.

Il richiedente è tenuto a controllare subito la conferma d'iscrizione per accertarsi che tutti i dati siano esatti. Eventuali correzioni vanno comunicate subito alla GS1 per iscritto.

Art. 2 Struttura

La base del sistema GS1 è costituita dal prefisso aziendale GS1 (GCP, Global Company Prefix). Basandosi sul prefisso aziendale GS1 la GS1 assegna al socio un numero GLN (Global Location Number). Questo numero corrisponde sempre al primo prefisso aziendale GS1 assegnato al socio ed identifica il socio entro la comunità GS1 come persona giuridica.

Se il socio dovesse avere già un numero GLN, se ne tiene conto.

Partendo dal suo prefisso aziendale GS1 il socio assegna, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle norme del sistema, altri numeri identificativi secondo i campi d'impiego:

> GLN: Global Location Number, per identificare in modo univoco imprese, filiali e stabilimenti.

> GTIN: Global Trade Item Number, per identificare in modo univoco articoli (unità di vendita e unità commerciali).

> SSCC: Serial Shipping Container: codice per identificare in modo univoco unità logistiche.

L'utilizzo di questo sistema viene regolato in dettaglio dalle Specificazioni generali GS1 (nella versione più aggiornata, in lingua inglese).

Oltre a ciò valgono eventuali ulteriori norme nazionali.

Tutti i documenti si possono scaricare dal sito web della GS1. I soci si impegnano ad utilizzare il sistema GS1 nel modo prescritto.

Per la creazione delle premesse tecniche per utilizzare il sistema GS1 è responsabile il singolo socio. In caso di sistemi basati l'uno sull'altro occorre tener conto dell'interdipendenza e della gerarchia tra gli stessi.

La GS1 può offrire altri prodotti e servizi. Diritti e doveri riguardanti tali altri prodotti e servizi vengono regolati in contratti supplementari o nelle Condizioni generali di vendita.

Art. 3 Doveri dei soci

Se il socio utilizza il sistema GS1 egli è pregato di indicare il GLN (Global Location Number) sulle sue conferme d'ordine, sulle fatture e le bolle di consegna ed in tutta la corrispondenza riguardante gli articoli con gli altri soci.

Il socio è pregato, se usa il sistema GS1, di utilizzare i GTIN come numeri d'articolo nella corrispondenza commerciale e nelle fatture.

Ogni socio contraddistingue i suoi articoli ai fini del riconoscimento automatico con la simbologia prevista di codici a barre GS1. Le norme d'attuazione da rispettare nel contrassegnare gli articoli sono contenute nelle specificazioni generali GS1 in lingua inglese.

Oltre a ciò valgono eventualmente per il socio le norme supplementari nazionali.

Ogni socio è tenuto a rispettare queste norme di attuazione.

Nel contrassegnare le unità di vendita ed i singoli prodotti e documenti vale il principio per cui il titolare del marchio contrassegna le unità con il GTIN assegnatogli.

Art. 4 Doveri della GS1

La GS1 mette a disposizione di ogni socio il prefisso aziendale GS1 attenendosi alle norme di attuazione del sistema. In caso di provata necessità la GS1 può mettere a disposizione del socio anche più prefissi aziendali GS1. L'assegnazione di questi prefissi avviene nell'ordine di arrivo delle iscrizioni.

La GS1 è responsabile del fatto che l'assegnazione dei prefissi aziendali GS1 avvenga senza doppioni ed ambiguità, permettendo così l'univocità del prefisso aziendale in tutto il mondo.

Le specificazioni generali GS1 ed eventuali norme supplementari nazionali vengono pubblicate ed aggiornate ad intervalli regolari. Modifiche rilevanti per i soci verranno pubblicate sull'organo ufficiale della GS1 e/o sul suo sito web, cosicché i soci possano effettuare le modifiche necessarie nei termini previsti.

Per lo sviluppo e la promozione di iniziative di razionalizzazione la GS1 incarica consulenti tecnici e gruppi di lavoro che garantiscano una collaborazione adeguata degli ambienti economici interessati.

Art. 5 Uso indebito del sistema

Il sistema GS1 viene utilizzato in modo abusivo in particolare nei seguenti casi:

- Il socio passa a terzi numeri identificativi GS1 (es. GLN, GTIN, ecc.), oppure parti delle classi di numeri assegnatogli (prefissi aziendali GS1).
- Il socio utilizza i prefissi aziendali GS1 anche dopo la scadenza del periodo di preavviso per le sue dimissioni oppure dopo la risoluzione del



contratto o dopo aver restituito i prefissi aziendali GS1 in questione.

c. Il socio utilizza numeri identificativi (es. GLN, GTIN, ecc.) che non gli sono stati assegnati, oppure parti di classi di numeri (prefissi aziendali GS1) che non gli sono state assegnate.

Se la GS1 si accorge che un socio fa uso indebito del sistema, la GS1 comunica questa circostanza per iscritto al socio richiedendo da lui una presa di posizione. Il socio risponde per tutti i danni causati alla GS1 se egli non può provare che l'abuso non è avvenuto per sua colpa.

La GS1 può escludere dall'uso del sistema GS1 il socio che ha commesso l'abuso. Oltre a ciò la GS1 può pretendere la penale di cui all'Art. 8 del Regolamento per l'uso del sistema GS1.

L'abuso del sistema GS1 costituisce sempre un falso in atto pubblico ai sensi dell'Art. 251 StGB (Codice penale) ed il responsabile, ove sussistano le premesse, verrà denunciato all'autorità giudiziaria.

Art. 6 Responsabilità civile della GS1

La GS1 risponde nei confronti dei suoi soci ai sensi dello statuto esclusivamente per danni diretti che dovessero essersi verificati per colpa della GS1 (per esempio in seguito a un errore nell'assegnazione dei prefissi).

Con l'eccezione della responsabilità civile per colpa grave o in caso di premeditazione, la GS1 risponde fino ad un massimo di CHF 100 000.-.

La responsabilità civile per danni indiretti è sempre esclusa, a meno che la GS1 non sia obbligata per legge a rispondere di tali danni.

Art. 7 Disdetta del socio

Ogni socio può disdire i suoi diritti di utilizzare il sistema GS1 con un preavviso di tre mesi dalla fine di un anno solare. La disdetta dev'essere comuni-

cata con lettera raccomandata e vale a partire dal momento in cui la lettera viene ricevuta dalla GS1. I soci possono restituire alla GS1 in qualunque momento prefissi aziendali GS1. Per questo non è necessario che il socio si dimetta dall'associazione. Con la restituzione o la rinuncia all'utilizzo di singoli prefissi aziendali GS1 il socio si impegna a non utilizzare più i prefissi aziendali GS1 assegnatigli dalla GS1 dopo la scadenza del periodo di preavviso ovvero dopo la restituzione del numero stesso. Se il socio continua ad usare i prefissi aziendali GS1 anche dopo la scadenza del periodo di preavviso ovvero dopo la restituzione e facendolo causa un danno alla GS1, egli deve risarcire per intero il danno arrecato.

Ciò vale espressamente anche per quei danni che la GS1 subisce a causa di un uso indebito dei prefissi, se la GS1 riceve da altri soci a buon diritto pretese di risarcimento dei danni.

La GS1 può assegnare ad altri soci i prefissi aziendali GS1 restituiti non prima di tre anni dall'inizio della validità della disdetta.

Art. 8 Penale

Nei casi succitati di uso indebito del sistema e/o dei prefissi da parte dei soci la GS1 può richiedere dai soci che hanno commesso l'abuso per ogni evento una penale dell'importo di CHF 50 000.-.

La penale va pagata indipendentemente dal risarcimento di eventuali danni ed indipendentemente da altri provvedimenti ai sensi dell'Art. 5 comma 2 di questo regolamento.

Art. 9 Disposizioni finali

Le disposizioni di questo regolamento per l'uso del sistema hanno la precedenza sulle Condizioni generali di vendita (CGV) della GS1.

Il consiglio direttivo della GS1 può in qualunque momento modificare questo regolamento per l'uso. Le modifi-

che entrano in vigore all'inizio di ogni nuovo anno solare, a condizione che esse siano state comunicate ai soci almeno sei mesi prima della fine dell'anno in corso tramite pubblicazione sull'organo ufficiale e/o sul sito web della GS1. Modifiche che dovessero essere pubblicate più tardi entrano in vigore l'anno solare successivo.

Foro competente e luogo d'adempimento è Berna.

Berna, dicembre 2007